

- Vi è richiesta di iscrizione con urgenza -

Al Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Nola

e per conoscenza:

al Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Torre Annunziata;
al Parlamento Europeo – Commissione per le Petizioni;
al Presidente della Provincia di Napoli;
all'Osservatorio Nazionale Rifiuti;
al Sindaco del Comune di Terzigno;
al Sindaco del Comune di Boscoreale;
al Sindaco del Comune di Torre Annunziata;
al Sindaco del Comune di Boscotrecase;
al Sindaco del Comune di Trecase;
al Sindaco del Comune di Pompei;

I qui sottoscritti cittadini dei Comuni di Boscoreale, Terzigno, Boscotrecase, Trecase, Pompei, San Giuseppe Vesuviano, Torre Annunziata, Scafati (zona Marra) e altri comuni limitrofi, firmatari della presente denuncia (**allegato 1**, composto **da 103 fogli contenenti 718 firme** con le quali si conferiscono agli Avv.ti Tersa Onesto, Alfonso Annunziata e Daniele Rossetti procure speciali e nomine quali difensori di fiducia, e si elegge domicilio presso i loro studi), espongono quanto segue:

è ormai fatto notorio l'enorme disagio procurato dalla apertura della discarica S.A.R.I. nel Comune di Terzigno, e dalla sua pessima gestione, agli abitanti dell'intera zona (disagio che da qui a breve sarà enormemente aggravato dalla prossima apertura della discarica "Cava Vitiello" – potenzialmente la discarica più grande d'Europa). Decine di migliaia di persone vivono una quotidiana preoccupazione riguardo i seri pericoli che alla loro salute possono derivare – e verosimilmente deriveranno – dall'inquinamento delle falde acquifere, dell'aria, delle terre coltivabili nelle zone circostanti la discarica; circostanze queste tutte documentate dai numerosi rilievi effettuati, e sottoposte da più parti all'attenzione di questa Procura. Interi Comuni sono costretti a sopportare lo scempio quotidiano delle strade insudiciate dal percolato, perso da camion non a norma lungo il percorso verso la discarica; innumerevoli famiglie hanno provato angoscia quando sono venute a sapere che in discarica vengono sversati rifiuti altamente pericolosi, che l'impianto non è certamente deputato a raccogliere (è stato sequestrato un camion contenente addirittura **rifiuti radioattivi** destinati alla discarica!!).

Decine di migliaia di persone, infine, subiscono l'umiliazione quotidiana di convivere con le **maleodoranti esalazioni** prodotte dalla discarica.

Tale problema, che può in prima istanza sembrare minore rispetto agli altri sopra elencati, è invece di impatto immediato e dirompente sulla vita di ciascuno di noi. L'odore che esala dai rifiuti è tanto insopportabile da causare immediato disgusto; ci impone di stare in casa con finestre e balconi sempre ermeticamente chiusi, cosa che ci è stata particolarmente penosa durante il periodo estivo; ci provoca vergogna nei riguardi di parenti ed amici che vengono a farci visita da fuori, essendo la puzza provocata dalla discarica, percepibile anche a grande distanza, una costante offesa al decoro, che ha provocato un crollo verticale della qualità della vita e del valore degli immobili.

Anche le attività produttive e il turismo hanno risentito fortemente del problema, e ciò è tanto più dannoso in considerazione dell'elevato tasso di disoccupazione già esistente in zona. Tale aspetto è stato già autorevolmente stigmatizzato dalla Diocesi di Nola nel comunicato del 25 settembre 2010, che si allega al presente atto (**ALL.2**), oltre alla Presidenza dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Inoltre l'esalazione di tali gas e vapori mefitici è un potenziale attentato alla **incolumità pubblica**, in quanto è probabile che tali emissioni rechino sostanze tossiche e batteri, che vengono ogni giorno inalati, fra gli altri, da bambini, anziani e malati; circostanza questa che ha generato un **diffuso allarme sociale**, ansia e preoccupazione in ciascuno di noi, ed in tutti gli abitanti della zona.

La persistenza delle emissioni moleste e la loro diretta derivazione dall'attività della discarica dei rifiuti, sono attestate, oltre che dalla voce di tutti noi sottoscrittori della denuncia, anche dalla **“Relazione relativa al sopralluogo effettuato presso discarica S.A.R.I. in loc. Pozzelle nel Comune di Terzigno (NA) in data 03/05/2010”** dell'ARPAC (**ALL.3**), che testualmente recita: *“sul corpo della discarica si avvertono esalazioni maleodoranti, percepibili in modo evidente all'esterno dell'invaso (...) **non è presente un sistema enzimatico di abbattimento degli odori** fisso, all'atto del sopralluogo non è avvenuto nessuna sanificazione tramite un sistema mobile (...) si rilevano ristagni di percolato, in alcuni punti, lungo le sponde dell'ottavo anello”*; oltre che dalla **“Relazione di servizio del 24/04/2010”** della Direzione Servizio Polizia Locale di Terzigno, prot. 1661/2010 (**ALL. 4**), che recita: *“Durante le fasi del sopralluogo venivano avvertite in modo rilevante molestie olfattive non mitigate da nessuna opera atta allo scopo, sia all'interno dell'invaso che a circa 1000 mt. dal perimetro dell'impianto. Sul lato nord, nord est dell'invaso è stata rilevata la presenza di quantità rilevanti di percolato affiorante (...) **Occorre, inoltre, dotare l'impianto di discarica di idoneo impianto per l'abbattimento degli odori**”*.

Risulta lampante, quindi, che va ricondotta alla pessima – si ripete – gestione della discarica e dei rifiuti in essa contenuti e trasportati la responsabilità della produzione

dei gas e dei vapori molesti e offensivi; e che tali emissioni nell'atmosfera si sono protratte, con costanza, sin dall'apertura della discarica, con picco massimo di immissioni moleste solitamente dalle ore 21,00 alle ore 7,00 del mattino. A partire dalla fine del mese di marzo 2010 l'odore nauseabondo è diventato persistente e continuo durante tutto il giorno e la notte, con picchi estremi negli orari serali e notturni, fino al mattino. Per meglio rappresentare l'estensione del fenomeno, si allega una foto satellitare in cui sono evidenziate con i colori rosso e blu – in relazione all'intensità del disagio - le zone in cui, dalle testimonianze raccolte tra i denunciatori, si riscontrava il problema ad oggetto del presente esposto, e un grafico dell'intensità in relazione agli orari (ALL. 5 e 6).

Tali circostanze sono da tempo sotto gli occhi di tutti: basti pensare alle dichiarazioni rilasciate dal Capo della Protezione Civile Bertolaso, che in una intervista televisiva ha dichiarato: *“Fino a quando l'abbiamo gestita noi quella cava non si è sentita nessuna puzza e tutto ha funzionato perfettamente. Oggi mi dicono che si sente un odore nauseabondo. Allora prendo atto di questo, mi rammarico molto perché una discarica non dovrebbe puzzare se venisse gestita in modo corretto; o alla necessità, sentita dagli stessi gestori della discarica, di “profumare” l'aria e le strade circostanti alla discarica, mediante appositi autoveicoli, in occasione delle visite di importanti personalità, fra cui, da ultimo, lo stesso Premier (ALL. 7, CD contenente video che mostra i fatti narrati).*

Lo scempio causato dall'attuale gestione della discarica ha trascorso i confini nazionali ed è diventato una **vergogna europea**, tanto che il Parlamento Europeo ha sentito la necessità di inviare la propria Commissione per le Petizioni. La stessa Presidente della Commissione è intervenuta sul posto e ha scavato costernata tra i rifiuti, addivenendo a conclusioni sconvolgenti. La relazione redatta al termine della visita ha indicato diverse criticità, tra queste:

- a) la discarica è situata, contrariamente ad ogni norma europea, in un'area protetta:
*“La discarica di Terzigno è situata in un Parco nazionale che è anche un sito del patrimonio UNESCO. Allo stato attuale, essa **non risponde né ai requisiti della direttiva discariche**, in particolare l'articolo 11 sulle procedure di ammissione dei rifiuti, **né a quelli della direttiva habitat**. Nonostante siano state recentemente realizzate le infrastrutture del caso, il sito presenta una serie di carenze gravi e manifeste, tra le quali figurano anche elementi di carattere geologico. **L'imminente pericolo di un ampliamento del sito SARI e dell'apertura del secondo sito previsto all'interno del perimetro del Parco nazionale (Vitiello) è inaccettabile in questa situazione ed occorre individuare con urgenza delle alternative adeguate che rispettino i criteri delle normative UE**”;*
- b) carenza di legittimità democratica: *“: in conformità alla direttiva 2003/35/CE, in particolare l'articolo 2 “Partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi”, è necessario **ricostruire il dialogo tra i cittadini e le autorità e tra i diversi livelli di governo. Occorre coinvolgere e ascoltare i cittadini e ristabilire la fiducia. La supervisione militare è controproducente rispetto***

- alla trasparenza e a ogni ragionevole percezione di normalità”;*
- c) gestione scellerata della raccolta e dei conferimenti dei rifiuti: *“Diversi firmatari hanno spiegato che là dove esiste la raccolta differenziata, i rifiuti separati vengono successivamente scaricati nella medesima discarica. Questa è una prassi assolutamente inaccettabile che deve cessare immediatamente. Al momento, risulta molto meno costoso per i comuni e le province smaltire il rifiuti in discarica (90 euro/t) che separarli (200 euro/t)”.*
 - d) probabile presenza in discarica di rifiuti speciali e industriali: *“(…) va detto che la gestione dei rifiuti industriali, potenzialmente più nocivi e tossici rispetto a quelli domestici, deve svolgersi nel pieno rispetto della direttiva IPPC (direttiva Seveso) attualmente in corso di revisione. Le autorità devono attuare un severo controllo della movimentazione di questo particolare tipo di rifiuti, a prescindere dalla loro origine, ed è indispensabile che siano approntati dei siti all’uso designati, compatibili con le disposizioni delle direttive dell’Unione Europea. Per questi rifiuti, industriali, speciali e tossici, occorre realizzare infrastrutture adeguate.(ALL. 7, CD nel quale sono contenute anche 2 fotografie che testimoniano la presenza di rifiuti non consentiti [pneumatici] in discarica, ai sensi dell’art. 9 D.L. 90/2008 che individua i codici CER dei rifiuti che la discarica può contenere).*

Si ritiene, in definitiva, che dai fatti sopra descritti la S.V. possa individuare condotte sussumibili nella fattispecie descritta dall'art. 674 c.p.; questo anche alla luce degli ultimi arresti della S.C., ed in particolare Cass. pen., sez. 3, 9/06/2010, n°22012, che interviene individuando gli elementi caratteristici della fattispecie menzionata in un caso molto simile a quello di cui si tratta: *“Le emissioni in atmosfera di biogas di una discarica di rifiuti rientrano nella normativa sulla prevenzione dell'inquinamento atmosferico di cui al D.P.R. n. 203/1988 e devono formare oggetto di specifiche prescrizioni tecniche durante tutto l'esercizio dell'attività e non solo quando la discarica si sia esaurita. L'obbligo di provvedere alla captazione discende direttamente dalla legge, mentre la P.A. può solo determinare le modalità tecniche con cui provvedere. Le discariche sono stabilimenti di pubblica utilità idonei a dar luogo all'inquinamento atmosferico, fenomeno che deve essere considerato nell'unitaria autorizzazione integrata preventiva (Cass. Sez. III n. 24328/2004). Sicché, la fattispecie di cui all'art. 674 cod. pen. non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare ..., atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell'ambiente e conseguentemente della salute umana (Cassazione Sezione III n. 46846/2005). Inoltre, tale ipotesi di reato può concorrere con quelle relative alla tutela dell'ambiente stante la diversa struttura della fattispecie e i differenti beni giuridici tutelati (Cassazione Sezione I n. 26109/2005)”* (Massima redazionale da Lex 24 – Sole 24 ore).

Nel corpo della motivazione la Corte di Legittimità così argomenta: *“Nel caso di*

specie, le emissioni in atmosfera di biogas provocate nella gestione della discarica a causa (...) della mancata adozione di accorgimenti diretti ad assicurare la corretta captazione e il razionale convogliamento dei notevoli quantitativi di biogas lasciando incompleti e liberi di scaricare in aria vari pozzi di raccolta della maleodorante miscela gassosa (...) non erano certamente consentite dal Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ma erano, invece, vietate da regole generali o speciali che imponevano misure di cautela e prevenzione molto rigorose, come quelle previste dal D.M. 12 luglio 1990”.

Si veda poi, *ex plurimis*, ad esempio dell'orientamento ormai maggioritario: “ *Il reato di cui all'art. 674 c.p. (emissione di gas, di vapori o di fumo atti a molestare le persone) è configurabile indipendentemente dal superamento dei valori limite di emissione stabiliti dalla legge qualora le emissioni moleste non siano una diretta conseguenza dell'attività autorizzata, ma siano dovute all'omessa attuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad eliminarle o contenerle.*” (Cass. Pen., Sez. 3, 16/05/2007, 23796).

Ma vi è di più. Il Decreto Legislativo 13/01/2003, n.36, in attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, prevede precise prescrizioni a carico dei gestori degli impianti di discarica, tesi al fine, come sancito nell'Allegato 1 all'art. 2.5, di **“non far percepire la presenza della discarica al di fuori di una ristretta fascia di rispetto”**. All'art. 2.6 è previsto infatti che : **“Il gestore degli impianti di discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve adottare misure idonee a ridurre al minimo i disturbi ed i rischi dalla discarica e causati da: - emissioni di odori, essenzialmente dovuti al gas di discarica”**.

E' stato invece assodato dall'ARPAC e dalla Polizia Municipale, come già in precedenza riportato, che non è presente nel sito alcun dispositivo di abbattimento degli odori.

Si sollecita inoltre la S.V. a verificare, alla luce di quanto esposto, la configurabilità dei reati di cui agli artt. 255 e 279 D.L. 152/2006, e dell'art. 439 c.p..

Per i fatti su esposti, si sporge formale

DENUNCIA – QUERELA

per il reato di cui all'art. 674 c.p. artt. 255 e 279 D.L. 152/2006, art. 439 c.p., o di ogni altro reato che la S.V. vorrà individuare nelle condotte descritte, chiedendo la punizione di tutti i soggetti deputati alla gestione degli impianti di discarica, dei trasporti dei rifiuti e dei conferimenti, e ad ogni altra persona contribuisca alla produzione delle emissioni moleste o non abbia provveduto ad adottare i dovuti provvedimenti affinché queste cessino.

Si manifesta sin d'ora opposizione all'emissione di decreto penale di condanna ai sensi dell'art. 459 co. 1 c.p.p..

Si richiede avviso ai sensi dell'art. 408 c.p.p., presso i domicili eletti (presso Avv. Teresa Onesto, con studio in Scafati alla via Enrico Fermi n°4; Avv. Alfonso Annunziata, con studio in Scafati alla via Zara n°39; Avv. Daniele Rossetti, con studio in Castellammare di Stabia, alla via L. Denza n°34, tutti e tre difensori di fiducia e procuratori speciali ai fini della presentazione della denuncia-querela, come da all. 1), in caso la S.V. ritenga di dover avanzare richiesta di archiviazione della notizia di reato presso il G.I.P..

In considerazione del fatto che le condotte descritte sono tuttora perduranti, con immutato e intollerabile nocumento alla qualità della vita ed alla salute di tutti gli abitanti delle zone limitrofe della discarica, e che risulta necessario un immediato intervento da parte dell'A.G. per scongiurare ulteriori danni alle persone offese dai reati, si chiede **l'iscrizione con urgenza** della notizia di reato nel Registro Generale delle Notizie di Reato.

Per le stesse argomentazioni ora esposte, atteso l'evidente pericolo che la disponibilità dell'impianto in capo agli attuali gestori possa protrarre e aggravare le conseguenze del reato, si sollecita la S.V. a voler richiedere **emissione di sequestro preventivo** dell'impianto, ricorrendo evidenti gravi indizi dei reati individuati, e non essendo in altro modo contenibile il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente causato dalle condotte descritte, ai sensi dell'art. 3 co. 8 D.L. 23 maggio 2008, n°90.

Nola, 25 ottobre 2010

Avv. Teresa Onesto

Avv. Alfonso Annunziata

Avv. Daniele Rossetti